

Controllo giudiziario dopo il no alle white list, la svolta della Cassazione

Antimafia

Secondo la Corte l'impresa può chiedere la misura
La giurisprudenza era divisa

Giovanbattista Tona

La sentenza con cui la Corte di cassazione ha stabilito che il controllo giudiziario volontario può essere richiesto al tribunale sezione misure di prevenzione anche dall'impresa alla quale sia stato negato il rinnovo dell'iscrizione alla white list (si veda il Sole 24 Ore del 20 gennaio), anche se espressa da una sezione semplice sembra un definitivo approdo verso la parificazione dell'interdittiva antimafia e delle white list ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario (articolo 34bis comma 6 del Codice antimafia).

Con la sentenza 2156 del 19 gennaio scorso la seconda sezione della Corte di Cassazione ha, infatti, aperto altri spazi applicativi per l'istituto disciplinato dall'articolo 34bis comma 6 del decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia) e introdotto dalla legge 161 del 2017 per consentire alle imprese colpite da interdittiva prefeffettiva antimafia di proseguire l'attività sotto il controllo dei giudici della prevenzione in pendenza del

tassativa limitazione ai soli destinatari di questo provvedimento, gli effetti pregiudizievoli del quale, d'altronde, la speciale misura di prevenzione del controllo volontario era destinata a sospendere. Ma l'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012 prevede che per le attività «maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa» sia richiesta l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52, la cosiddetta white list, per stipulare contratti (o subcontratti) relativi a servizi, lavori e forniture pubblici.

Il diniego di iscrizione costituisce, quindi, elemento ostativo alla contrattazione con la pubblica amministrazione. Ciò aveva indotto diversi imprenditori, banditi da quell'elenco, ad impugnare il provvedimento di diniego dinanzi al giudice amministrativo e a chiedere alle sezioni misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario volontario per evitare i pregiudizi derivanti da quel provvedimento.

Gli orientamenti dei giudici di merito non sono stati omogenei. Lo segnalò l'Unione delle camere penali il 25 ottobre 2019 durante un'audizione dinanzi alla Commissione antimafia, evidenziando che all'epoca solo i tribunali di Catanzaro e di Santa Maria Capua Vetere avevano accolto le istanze degli imprenditori, interpretando estensivamente l'istituto ex articolo 34bis del Codice antimafia.

giudizio amministrativo di impugnativa di quel provvedimento.

La norma si riferisce espressamente all'informativa antimafia di cui all'articolo 84 del Dlgs 159/2011 e questo dato letterale, secondo molti giudici di merito, fissava una

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+DIRITTO

Il testo integrale
dell'articolo su:

ntplusdiritto
.ilsole24ore.com